

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 01.10.2020

Deliberazione n. 15 del 10.02.2022

Oggetto: nuova convenzione per il servizio di cassa - provvedimenti.

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 15:00, nella casa comunale, si è riunita, in prosieguo, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, la commissione straordinaria di liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 01.10.2020, nelle persone di:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Sabrina D'Angeli - Presidente	SI	
Dott.ssa Candida Morgera	SI	
Dott. Tiziano Toto	SI	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

che il Comune di Grumo Nevano (NA) ha dichiarato lo stato di dissesto economico-finanziario con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'11.05.2020 e, con D.P.R. del 1 ottobre 2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (di seguito C.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente che si è regolarmente insediata presso il citato comune, giusta deliberazione n. 1 del 20 ottobre 2020;

che con propria deliberazione n. 7 del 16.03.2021 si è provveduto ad approvare idonea convenzione per l'espletamento del servizio di cassa di questo organismo, poi integrata con deliberazione n. 10 del 27.04.2021, con la BPM spa – sede di Qualiano (NA), regolarmente sottoscritta;

che con nota prot. n. 2048 del 10.02.2022, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha comunicato che, a partire dal 01.01.2022, il Comune ha sottoscritto nuova rituale convenzione per il servizio di tesoriere/cassiere, con altro Istituto bancario e, precisamente, Banca di Credito Popolare con sede in Frattamaggiore (NA), allegando lo schema di convenzione per il servizio di cui trattasi;

RICHIAMATO gli artt. 5, lettera b) e 11 comma 1 del D.P.R. n. 378/1993;

RILEVATO che ai sensi del citato art. 11 *“L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura*

che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica prevista dalla legge 29 ottobre 1984, 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – F.L. n. 21 del 20 settembre 1993, avente ad oggetto “*Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*”, precisa, al punto 6, rubricato “*istituzione del servizio di cassa della liquidazione*” che l'OSL prende contatti prioritariamente con l'Istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro Istituto di credito;

RILEVATO che l'O.S.L. di Grumo Nevano è incluso nella Tabella A ammessa alla l. n. 720/84 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26.07.1985 e 22.11.1985 trovando, di conseguenza, applicazione alla gestione di liquidazione le norme citate e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che la Banca contraente, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'OSL, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'OSL medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

RILEVATO che si procederà alla comunicazione dell'intervenuta successione del nuovo Istituto di cassa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XII, per la corretta tenuta della contabilità speciale in Tesoreria unica presso la Tesoreria dello Stato di Napoli;

CONSIDERATO

- che la gestione straordinaria di liquidazione non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa e la conseguente corresponsione di interessi passivi;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- di approvare l'allegato schema di convenzione per il servizio di cassa che disciplina i rapporti tra questa OSL e la Banca di Credito Popolare (All. A);
- di dare atto che detta convenzione sarà sottoscritta dal Presidente dell'OSL.

Di demandare al segretario comunale l'attuazione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento:

1. Al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale;
2. Alla Prefettura – UTG Napoli
3. Alla Corte dei Conti
4. Al TAR Napoli
5. Al Presidente del Tribunale di Napoli
6. Agli Uffici del Giudice di Pace di Frattamaggiore
7. Alla BPM
8. Alla Banca d'Italia
9. Al Sindaco del Comune di Grumo Nevano
10. Al Presidente del Consiglio Comunale;
11. Al collegio dei Revisori dei Conti;
12. Ai Responsabili di Servizio del Comune di Grumo Nevano.



La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. n. 378/1993, verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124, d.lgs n. 267/2000, a cura del segretario dell'Ente.

Alle ore 16:00 il presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Sabrina D'Angeli

Dott.ssa Candida Morgera

Dott. Tiziano Toto



CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Affidamento)

Il _____, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Grumo Nevano affida con decorrenza _____ la gestione del servizio cassa alla Banca di Credito Popolare S.c.p.a.

Art. 3

(Sede del Servizio)

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca-Cassiere, Banca di Credito Popolare _____, con sede legale in Torre del Greco al corso Vittorio Emanuele 92/100.

Art. 4

(Oggetto)

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Art. 5

(Riscossioni)

La Banca-Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre della Commissione Straordinaria di Liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, la Banca-Cassiere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

Art. 6

(Entrate)

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, su conforme autorizzazione, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra sono mancanti, il tesoriere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso, il Cassiere rilascia, in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario approvato dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

Art. 7 (Pagamenti)

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, su conforme autorizzazione, in forma disgiunta da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca-Cassiere resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere - e netta da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;

- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) il codice SIOPE

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente la scadenza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione di liquidazione.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò è dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data di cessazione dell'attività commissariale, appositamente comunicata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 del mese di cessazione della propria attività, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Art. 8

(Tesoreria Unica)

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e relative norme di attuazione.

Art. 9

(Documentazione)

La Banca-Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

- a) il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b) il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;

(Compensi)

Per lo svolgimento e la gestione del servizio da parte della Banca di Credito Popolare S.c.p.a, non viene richiesto dall'istituto di credito alcun compenso. Saranno a carico della Commissione solo le spese per bonifici effettuati nella misura di Euro 0,90 a bonifico.

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, stampati, etc.). Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione su conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita nota spese.

La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

Art. 15

(Domicilio)

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la Casa Comunale di Grumo Nevano e quanto alla Banca-Cassiere presso la sede legale della Banca di Credito Popolare sita in C.so V. Emanuele n.92/100 Torre del Greco.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello elettivo per il Comune di Grumo Nevano.

Art. 16

(Adempimenti Fiscali)

Le spese di stipulazione e registrazione, se previste, della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico della Banca-Cassiere.

Art. 17

(Tracciabilità dei Flussi Finanziari)

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

Art. 18

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia del servizio di tesoreria comunale.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca